



Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2000¹ sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 e 3

² Deve provare la sua identità mediante una copia del passaporto, della carta d'identità o di un documento d'identità equivalente e l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge.

³ Se il figlio non è manifestamente in grado di condurre da sé la sua causa, l'Ufficio può invitarlo a designare un rappresentante.

Art. 23 **Informazione del figlio**

¹ Se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, l'Ufficio comunica per scritto le informazioni al figlio.

² Se la condizione di cui all'articolo 27 capoverso 1 non è adempiuta, l'Ufficio comunica per scritto al figlio di non avere ancora diritto all'informazione.

³ Se la condizione di cui all'articolo 27 capoverso 2 non è adempiuta, l'Ufficio comunica per scritto al figlio che non sussiste alcun interesse degno di protezione.

⁴ L'Ufficio informa il figlio se il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, se non ha risposto o ha rifiutato di incontrare il figlio.

⁵ L'Ufficio informa il figlio in merito a offerte di consulenza.

Art. 24

Abrogato

RS

¹ **RS 810.112.2**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr